STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANE LEGALI E FORENSI APSILEF

Aggiornamento ai sensi del D.M. 2 agosto 2017 (G.U. 10 agosto 2017 n.186) – Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede, durata ed ambito di attività.

- **1.1** È costituita, ai sensi della Legge 7/12/2000, n. 383 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale, indipendente, apolitica, apartitica, asindacale, aconfessionale, che rifiuta limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, denominata "Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi", con acronimo "APSILEF", con sede legale in Adria (RO), via Trento n. 2/D, di seguito in breve "Associazione". Il logo dell'Associazione è presente sul sito istituzionale "www.apsilef.it".
- **1.2** Trattasi di Associazione scientifica delle professioni sanitarie a carattere interdisciplinare operante in ambito sanitario. L'Associazione ha durata illimitata e svolge le peculiari attività in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 2

Autonomia e indipendenza dell'Associazione e dei legali rappresentanti

L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità nel campo professionale e di utilità sociale. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale e professionale per il perseguimento, senza scopo di lucro (diretto o indiretto), di scopi a favore dei propri associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati. L'Associazione APSILEF dichiara di essere autonoma e indipendente come anche il suo legale rappresentante che non esercita o partecipa ad attività di tipo imprenditoriale ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Art. 3 Oggetto sociale

L'Associazione persegue le seguenti attività:

- sviluppa l'associazionismo ed il volontariato delle professioni sanitarie legali e forensi;
- promuove la preparazione dei professionisti sanitari legali e forensi;
- promuove l'aggiornamento e la qualificazione dei professionisti sanitari legali e forensi associati;
- concorre alla produzione di evidenze giuridico/scientifiche attraverso la ricerca, alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni giuridico/scientifiche e linee guida in materia giuridico/sanitaria.
- promuove e favorisce l'educazione e la formazione dei professionisti sanitari legali e forensi in generale anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- promuove e favorisce la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione delle professioni sanitarie legali e forensi;
- organizza e realizza congressi, manifestazioni, raduni, concorsi e premi intesi ad incentivare la diffusione della cultura delle professioni sanitarie legali e forensi;
- partecipa a congressi, manifestazioni, raduni sia in Italia che all'estero;
- collabora con enti pubblici e privati, altre associazioni, cooperative, organismi nazionali e internazionali che perseguono scopi e finalità affini ai propri;
- svolge attività di consulenza a favore di enti pubblici e privati, altre associazioni, organismi nazionali e internazionali che ne facciano richiesta;
- effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statutari;
- promuove iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- cura l'edizione di stampe periodiche;
- potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;

collabora con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 Scopi

Gli scopi dell'Associazione sono:

- svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e, in particolare promuovere e tutelare la cultura legale e forense di tutte le professioni sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, socio-sanitario e legislativo;
- istituzione e tenuta del registro di tutti i professionisti sanitari in possesso della specializzazione nella materia legale e forense (pubblicato sul sito web istituzionale);
- fare da garante presso enti e/o istituzioni delle competenze dei soci ordinari iscritti al registro delle Professioni Sanitarie Legali e Forensi;
- promuovere e coadiuvare apertura albo specifico per le professioni sanitarie legali e forensi presso i tribunali;
- rappresentare e sostenere i professionisti sanitari legali e forensi presso enti, istituzioni e altre associazioni italiane e/o estere;
- fornire consulenza in ambito sanitario legale e forense.

Art. 5 Rappresentanza legale – tutela degli interessi sociali e collettivi

La rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente.

L'Associazione è legittimata a:

- a) promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione;
- b) intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione;
- c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b);
- d) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 Assenza di fini di lucro

L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

I soci non hanno diritto ad alcuna remunerazione, sotto qualsiasi forma. Sono gratuite le prestazioni personali, spontanee, volontarie dei propri aderenti. Ai soci compete il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione o per l'assolvimento di specifici incarichi, sempre preventivamente ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale e per i quali sia stato conseguentemente conferito specifico mandato a firma del Presidente. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Ai liberi professionisti esterni, consulenti, esperti, etc., saranno liquidate le rispettive competenze dovute per l'assolvimento di specifici incarichi preventivamente ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale e per i quali sia stato conferito specifico mandato a firma del Presidente.

Art. 7 Norme sull'ordinamento interno - Valori di democraticità e trasparenza

- **7.1** Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con elettività delle cariche sociali.
- **7.2** L'Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi

statutari nonché con riferimento alle garanzie della votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata nel tempo.

7.3 L'Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a principi di trasparenza attuata con pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Associazione (www.apsilef.it), dell'attività scientifica o didattica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, e degli eventuali incarichi retribuiti, ferma restando l'esclusione di ogni retribuzione per le cariche sociali, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 8 Patrimonio - risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile di cui l'Associazione è o diviene titolare per acquisizione a qualsiasi titolo o ragione, lascito o donazione.

Il Patrimonio è indivisibile.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- entrate tenute nel fondo comune e conseguite da:
 - quote associative annuali dei soci ordinari e soci sostenitori;
 - contributi volontari dei soci e/o di aderenti e simpatizzanti;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - interessi percepiti da istituti di credito o da altre istituzioni finanziarie presso le quali sia depositato il numerario dell'Associazione;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
- Eventuali fondi di riserva costituti con le eccedenze dell'esercizio sociale risultante dal rendiconto economico e finanziario.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi e/o donazioni degli associati e/o di enti pubblici e/o privati, ivi compresi i contributi e/o donazioni delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 9 Utili o avanzi di gestione

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e/o delle altre eventuali ad esse direttamente connesse.

Nessun riparto di redditi e di avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale può essere effettuato anche in modo indiretto a favore degli associati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Qualsiasi somma di danaro derivante dall'impiego del fondo comune o dallo svolgimento di attività sociali e non assorbita da eventuali spese gestionali o di finanziamento delle iniziative, e destinata all'incremento del fondo comune.

Art. 10 Scioglimento, modalità e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall' Assemblea Straordinaria dei Soci (in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti).

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e obbligatoria la devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662 e, pertanto, il patrimonio residuo è

devoluto, con le modalità stabilite nell'atto di scioglimento, ad altre associazioni di promozione sociale aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito ed agli scopi dell'Associazione.

La devoluzione del patrimonio è ratificata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci (in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti). In alternativa all'assemblea dei soci, per particolari argomenti di tipo organizzativo o patrimoniale dell'Associazione, al fine di permettere la partecipazione del maggior numero di associati aventi diritto di voto, le modalità di votazione possono essere svolte anche mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche accreditate.

Art. 11 Esercizio sociale - rendiconto economico e finanziario e modalità di approvazione

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale e gli altri Organi Sociali affronteranno con la massima prudenza e morigeratezza ogni spesa che, in ogni caso, deve essere correttamente documentata e registrata, garantendo, oltre al rispetto delle regole contabili e fiscali, la trasparenza nella gestione. Ogni impegno di spesa deve essere assunto determinando preventivamente le modalità di copertura.

La gestione corrente dovrà essere sostenuta esclusivamente con il ricorso alle entrate ordinarie.

All'inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale concorda con gli altri Organi dell'Associazione specifici budget di spesa. La redazione del rendiconto annuale economico e finanziario e obbligatorio ed è predisposto dal Tesoriere.

Il rendiconto annuale economico e finanziario è composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico e finanziario e dalla nota integrativa.

Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione. Il Tesoriere consegna al Consiglio Direttivo Nazionale il rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e quello preventivo completamente compilato per la sua ratifica. Il rendiconto annuale sarà sottoposto all'assemblea dei Soci (durante il congresso annuale o in alternativa secondo quanto descritto nell'art. 10 riguardo l'utilizzo di votazione telematica su piattaforma accreditata) per l'approvazione.

Art. 12 Atti sociali e libri dell'Associazione

Gli atti sociali ed i libri dell'Associazione sono:

- l'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- lo Statuto dell'Associazione;
- il Registro dei professionisti sanitari legali e forensi (presente sul sito istituzionale dell'Associazione);
- le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- il libro verbali dell'Assemblea dei Soci;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo Nazionale;
- il libro scritture contabili, dei rendiconti economici e finanziari
- il libro cespiti.

Tutti gli atti sociali ed i libri dell'Associazione hanno forma scritta.

Art. 13 Soci - Tipologie e requisiti

13.1 Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione; le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età.

Non possono diventare soci dell'Associazione coloro che già appartengono e/o collaborano in modo attivo con altre associazioni o enti con eguali scopi.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In particolare, possono diventare soci coloro che operano attivamente e/o hanno interesse a promuovere e tutelare la cultura legale e forense di tutte le professioni sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, socio-sanitario e legislativo e che:

- intendono sviluppare la cultura legale e forense delle professioni sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, socio-sanitario e legislativo in conformità agli orientamenti nazionali ed internazionali:
- intendono contribuire con la propria attività personale a migliorare la qualità delle professioni sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, socio-sanitario e legislativo;
- intendono collaborare e/o prestare la propria opera per sostenere lo sforzo dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

L'ammissione a <u>SOCIO SOSTENITORE</u> è consentita a coloro, sanitari e non, che condividono gli scopi sociali dell'Associazione e sono interessati all'attività della stessa. L'ammissione è subordinata dalla compilazione di apposita modulistica riservata alla categoria del socio sostenitore e pagamento della relativa quota associativa.

L'ammissione a <u>SOCIO ORDINARIO</u> è ammessa <u>solo</u> a coloro che appartengono alle professioni sanitarie non mediche e sono in possesso di master specialistico (post formazione di base o magistrale) in ambito sanitario legale e forense, corsi di formazione tecnico-giuridica (della durata almeno di 1500 ore) o professionisti sanitari non medici con la laurea magistrale in giurisprudenza o in scienze giuridiche. Per le Società Scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari (quali APSILEF), è prevista la possibilità che possano essere ammessi come Soci Ordinari, esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che APSILEF rappresenta.

L'ammissione è subordinata a seguito di presentazione di istanza a socio ordinario, corredata di proprio curriculum vitae et studiorum aggiornato unitamente alla certificazione/copia attestato specialistico, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Le istanze ammesse, sottoposte a verifica dei requisiti a cura del Presidente e Consiglio Direttivo (il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello), sono convalidate dal Segretario su piattaforma telematica presente sul sito istituzionale "www.apsilef.it".

Il rigetto della domanda di ammissione a socio ordinario è comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

- **13.2** I soci sono classificati in quattro distinte categorie:
- <u>soci fondatori</u> coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. La qualità di socio fondatore ha carattere di perpetuità.
- <u>soci ordinari</u> coloro che, professionisti sanitari (non medici) regolarmente iscritti al rispettivo Albo Professionale, sono in possesso del titolo di Master specialistico in Professioni Sanitarie Legali e Forensi, altro titolo equipollente, laurea magistrale in giurisprudenza o in scienze giuridiche, anche a seconda della tipologia di professione sanitaria; il numero dei soci ordinari è illimitato. I soci ordinari sono iscritti nel Registro dei professionisti sanitari legali e forensi.
- <u>soci sostenitori</u> coloro che condividono gli scopi sociali dell'Associazione e sono interessati all'attività della stessa; il numero dei soci sostenitori è illimitato.
- <u>soci onorari</u> coloro che, per le loro conoscenze o capacità, ovvero per aver contribuito in maniera determinante agli scopi dell'Associazione con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico, oppure per essersi particolarmente distinti per il loro impegno nel campo della promozione e tutela delle professioni sanitarie (non mediche) legali e forensi, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo Nazionale; il numero dei soci onorari è illimitato. Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare specifiche deroghe.
- **13.3** <u>Studenti</u> l'Associazione potrà rivolgere la propria attività, anche a Studenti dell'ultimo anno nelle discipline universitarie in ambito sanitario. La quota associativa per i Soci Studenti è gratuita per un anno.

Art. 14 Obblighi dei Soci

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, dichiarandone, allo scopo, al momento della richiesta di ammissione, specifica approvazione ed accettazione, come *condicio sine qua non* per l'appartenenza ad Apsilef. I soci partecipano a titolo gratuito alle attività dell'Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato a spirito di

solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale e reciproco rispetto, nell'osservanza delle norme statutarie.

Tutti i soci hanno il dovere di non attuare iniziative che possono rivelarsi in contrasto con le aspirazioni e gli scopi sociali dell'Associazione. Inoltre, si impegneranno a: sostenere l'autonomia e l'indipendenza dell'Associazione da ogni condizionamento; effettuare una dichiarazione della regolazione degli eventuali conflitti di interesse.

Art. 15 Quota associativa

All'atto della presentazione dell'istanza di ammissione, a seconda della categoria di socio, l'interessato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che deve essere versata all'atto dell'ammissione a socio. La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione e di ammissione a socio. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I soci fondatori non sono soggetti all'iscrizione annuale né al pagamento della quota associativa annuale.

I <u>soci ordinari</u> sono soggetti all'iscrizione annuale, all'invio del Curriculum Vitae aggiornato ed al pagamento della quota associativa annuale. Questo permetterà al socio di permanere nel Registro dei Professionisti sanitari legali e forensi.

I soci sostenitori sono soggetti all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota associativa annuale.

I soci onorari non sono soggetti all'iscrizione annuale né al pagamento della quota associativa annuale.

I soci ordinari ed i soci sostenitori provvedono al rinnovo dell'iscrizione e a versare la quota associativa stabilita per l'anno successivo, dal mese di novembre dell'anno solare in corso alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività dell'Associazione in conformità delle norme statutarie per il perseguimento dei suoi scopi sociali.

Tutti i soci hanno il diritto di avvalersi direttamente dei beni e dei servizi loro offerti dall'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo nei modi e tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dal presente Statuto e di esaminare i libri associativi (con facoltà di ottenerne copia a proprie spese, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge in materia).

I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull'assenza di motivi ostativi all'eleggibilità nonché sull'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente, il quale delibera in merito all'eventuale decadenza. Sono esclusi dall'eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato.

I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 17 Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio si realizza con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e successiva ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

La qualità di socio viene meno nei seguenti casi:

- decesso: non è ammessa la restituzione agli eredi della quota associativa annuale e/o dei contributi versati, né di parte di essi;
- esclusione;
- recesso dalle cariche e/o incarichi statutari elettivi: in tali ipotesi le dimissioni volontarie dovranno essere
 presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale e avranno effetto dalla data di ricevimento da parte
 del Consiglio Direttivo Nazionale medesimo; il recesso non darà diritto alla restituzione della quota
 associativa annuale già versata;
- recesso da socio ordinario e/o sostenitore: in tali ipotesi la volontà di dimettersi e/o recedere e/o rinunciare alla qualità di socio ordinario e/o sostenitore dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo

Nazionale, alternativamente per iscritto o verbalmente: in quest'ultima ipotesi (comunicazione verbale), la comunicazione in oggetto dovrà essere rivolta ad almeno due componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, anche separatamente tra loro. Si precisa, altresì, che la perdita della qualità di socio ordinario e/o sostenitore deriverà, in maniera automatica, senza necessità di comunicazione alcuna da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, dal mancato/omesso pagamento della quota associativa annuale. Il recesso non darà diritto alla restituzione della quota associativa annuale già versata;

 decadenza: la decadenza deriverà dal venir meno di uno o più requisiti di cui all'art. 13 del presente Statuto, in base ai quali è avvenuta l'ammissione a socio, salvo specifiche deroghe del Consiglio Direttivo Nazionale.

In merito alla suddetta ipotesi di esclusione del socio, si precisa che la medesima interverrà e si riterrà integrata al verificarsi delle seguenti circostanze:

- omesso pagamento della quota associativa annuale;
- mancato adempimento puntuale e senza giustificato motivo degli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- mancata condivisione e/o accettazione e/o approvazione degli atti costitutivi e/o regolatori dell'associazione, ovvero atto costitutivo, statuto, codice etico, regolamenti ed intervenute delibere: ciò significherebbe, infatti, non condividere oggetto, principi, scopi ed obbiettivi di Apsilef;
- l'aver tenuto un comportamento che possa arrecare qualsivoglia tipologia di pregiudizio e/o danno all'Associazione, o che possa ostacolare, in qualsiasi modo, il buon andamento del sodalizio, o che possa risultare irriguardoso e/o irrispettoso nei confronti di un altro socio, a qualsiasi categoria quest'ultimo appartenga, o, ancora, che sia in contrasto anche con uno soltanto degli scopi, dei principi e degli obiettivi dell'Associazione, così come previsti e descritti negli atti/documenti costitutivi e/o regolatori di Apsilef, indicati al punto precedente;
- l'aver promosso contro Apsilef qualsivoglia tipologia di giudizio e/o causa e/o contenzioso, sia di natura giudiziaria che extragiudiziale, avente ad oggetto qualsivoglia materia, anche di impugnazione di un provvedimento adottato dall'associazione e indipendentemente dall'esito finale dei predetti contenziosi e/o giudizi e/o cause. Siffatto comportamento, infatti, risulterebbe incompatibile e in aperto contrasto con lo spirito associativo, tutelato da Apsilef, violando esplicitamente e palesemente i principi fondamentali dell'Associazione, così come previsti e regolati nell'atto costitutivo, nello statuto, nel codice etico, nei regolamenti e nelle intervenute delibere: l'aver tenuto il comportamento in oggetto comproverebbe che il socio non condivide e non accetta i predetti atti/documenti costitutivi e/o regolatori di Apsilef.

L'esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al socio interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento. L'esclusione non darà diritto alla restituzione della quota associativa annuale e/o contributi già versati, né di parte di essi.

Gli associati che, a qualsiasi titolo, hanno cessato di appartenere all'Associazione *non possono* fregiarsi di titoli, né utilizzare loghi o altro tipo di materiale appartenenti all'Associazione, non possono pretendere, neanche in parte, i contributi versati, né possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione; inoltre, i soci ordinari saranno rimossi e cancellati dal Registro dei professionisti sanitari legali e forensi.

Art. 18 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Gruppi Regionali;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Formazione;
- l'Ufficio Stampa e Comunicazione.

L'elezione degli Organi sociali non può essere vincolata o limitata in alcun modo ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato, attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive. Qualora, per qualsivoglia motivazione, dovesse risultare libera e/o vacante una carica sociale, al fine di individuare il soggetto che potrà ricoprirla, si procederà nel modo sequente:

- dapprima, si procederà allo scorrimento della graduatoria risultante dalle precedenti elezioni, seguendo l'ordine dei voti ricevuti:
- qualora, dopo aver compiuto le operazioni di cui al punto precedente, la carica dovesse risultare ancora scoperta, il socio interessato potrà comunicare una manifestazione d'interesse a ricoprire la carica in oggetto al Consiglio Direttivo Nazionale o al relativo Gruppo e potrà ricevere l'incarico da parte dei predetti Consiglio Direttivo Nazionale o Gruppo, con successiva ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Nel periodo di mandato, ogni socio può rivestire solo una carica sociale, ad eccezione di incarichi minori, tra cui Responsabile Regionale, componente dei Comitati di cui al presente art. 18, sopra riportati.

Art. 19 Assemblea dei Soci

19.1 Composizione.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non siano esclusi, receduti o decaduti dalla qualità di socio e che abbiano diritto al voto.

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione.

Il socio non presente personalmente all'Assemblea dei Soci ha facoltà di farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta, da presentare preventivamente al socio con funzioni di segretariato dell'Assemblea.

Ciascun socio presente può rappresentare non più di un socio assente.

19.2 Partecipazione.

Tutti i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non risultino esclusi, receduti o decaduti dalla qualità di socio e che abbiano diritto al voto, hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.

Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Il voto non può essere delegato ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le votazioni sono espresse con voto palese, ovvero per alzata di mano.

Qualora dovessero essere oggetto di votazione temi e/o argomentazioni di particolare rilevanza e/o delicatezza, oppure questioni e decisioni che dovessero riguardare direttamente la persona di un socio e/o una sua qualità e/o qualifica, il voto potrà essere esercitato a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'assemblea. In tale circostanza, il voto potrà essere esercitato in modalità telematica, anche con l'utilizzo di piattaforme dedicate. In ogni caso, in tale specifica ipotesi di votazione a scrutinio segreto, le modalità di esercizio del diritto di voto saranno tali da garantire la libertà, la segretezza e, nel contempo, la genuinità e la regolarità delle deliberazioni.

19.3 Convocazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata in via Ordinaria dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno in concomitanza con il Congresso Nazionale annuale dell'Associazione.

Altresì, qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi l'utilità e/o la necessità, oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno un decimo degli associati, il Consiglio Direttivo Nazionale convocherà l'assemblea in via Ordinaria o Straordinaria.

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, potrà essere convocata, alternativamente, in presenza oppure con modalità telematica/videoconferenza/da remoto.

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto da recapitare a ciascun socio, anche mediante strumenti telematici o di altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la conoscenza della convocazione,

almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, della modalità di svolgimento dell'assemblea (in presenza oppure telematica e/o da remoto e/o videoconferenza) e pubblicata sul sito istituzionale dell'Associazione.

La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dal termine della prima convocazione.

19.4 Deliberazione.

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole di 2/3 dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti ovvero con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea anche tramite l'intervento di soci audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- a) eccetto che per riunioni totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i membri potranno effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, o per singolo interpello, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il segretario verbalizzante.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vicepresidente, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale presenti, dal più anziano dei soci fondatori presenti o, infine, da un socio tra i presenti eletto a tal fine con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente è responsabile del mantenimento dell'ordine dell'Assemblea.

Il Presidente nomina un socio a Segretario Verbalizzante e, in caso di quesiti che necessitano di votazione segreta, elegge anche due Scrutatori.

Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, è redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal socio nominato Segretario Verbalizzante, conservato nel libro verbali dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è sottoposta ad una registrazione audio/video, che verrà conservata e utilizzata per tutti gli usi consentiti.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria e chiederne copia a proprie spese.

19.5 Funzioni.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni (con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti):

- ratificare eventuali modifiche della sede sociale;
- eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Tesoriere e presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- ratificare la perdita della qualità di socio deliberata dal Consiglio Direttivo;
- proporre, votare e deliberare seduta stante, ulteriori argomenti a maggioranza dei presenti;
- deliberare con giudizio inoppugnabile sui ricorsi presentati dai soci contro il provvedimento di perdita della qualità di socio deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale;
- ratificare l'importo della quota associativa annuale di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;
- ratificare l'importo di contributi straordinari dei soci eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- ratificare qualsiasi impegno di spesa straordinaria e relativa modalità di copertura deliberato dal Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti funzioni con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti):

- ratificare le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 20 Consiglio Direttivo Nazionale

· Composizione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e composto da nr. 9 (nove) membri, detti anche Consiglieri, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a maggioranza dei voti.

Il primo Consiglio Direttivo Nazionale formatosi contestualmente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Consiglio Direttivo Nazionale ha mandato con durata di 3 (tre) anni.

I Consiglieri hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc.

I consiglieri neoeletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione che restano in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso in cui un membro del Consiglio Direttivo Nazionale viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi consiglieri sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi.

Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo Nazionale, convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale; nelle more i restanti Consiglieri reggeranno l'Associazione svolgendo i soli compiti di ordinaria amministrazione.

Sono obbligatoriamente soggetti a revoca definitiva ed inoppugnabile i mandati dei Consiglieri che per più di tre volte consecutivamente o per più di 6 volte nell'arco dell'anno calendariale risultano assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e può quindi compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva, in modo inderogabile, all'Assemblea dei Soci.

Partecipazione.

Tutti i Consiglieri in carica hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe di voto ad altri Consiglieri. Le votazioni sono espresse con voto palese.

Il voto viene esercitato a scrutinio segreto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale (con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti) in caso di argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, ovvero di questioni riguardanti le persone e loro qualità.

Il voto può essere esercitato in modalità telematica con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale (con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti). In ogni caso il voto viene esercitato sempre in modo tale che possa essere garantita la libertà, la segretezza e, nel contempo, la genuinità e la regolarità delle deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei voti, delibera l'estromissione del componente che:

- si è reso responsabile di gravi inadempienze lesive dello spirito associativo e dei principi sanciti dallo Statuto dell'Associazione;
- non ha adempiuto agli obblighi assunti per effetto di quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione;
- si è reso responsabile di divulgazione, sotto qualsiasi forma e modo, di informazioni riservate relative alla gestione dell'Associazione e/o alla progettazione ed organizzazione delle attività sociali, oltreché di quelle relative a fatti e/o persone di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico;
- è risultato assente senza valido, giustificato e/o documentato motivo a 3 riunioni consecutive ovvero a 6 riunioni non consecutive nell'anno solare (anche se effettuate su piattaforme telematiche);

- non assolve nei tempi stabiliti gli incarichi di sua competenza, salvo il caso di malattia o grave impedimento;
- trasgredisce in più occasioni una o più disposizioni previste dalle norme statutarie e/o regolamentari dell'Associazione;
- ha assunto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie di danno sociale;
- risulta aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato per reato doloso.

Il Consiglio Direttivo sospende cautelativamente il componente che risulti indagato per fatto doloso.

Fermo restando la facoltà per l'Associazione di adire l'Autorità Giudiziaria Penale e/o Civile, in caso di avvio della procedura di estromissione del componente, il Consiglio Direttivo Nazionale sospende cautelativamente il componente e contesta i fatti all'interessato con comunicazione scritta a firma del Presidente inviata a mezzo servizio postale o con posta elettronica certificata entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati i fatti.

L'interessato può inviare memorie scritte, giustificazioni e/o proprie dichiarazioni scritte al Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo servizio postale o con posta elettronica certificata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto le contestazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, valutati i fatti e tenuto conto delle eventuali memorie scritte, giustificazioni e/o proprie dichiarazioni scritte prodotte dall'interessato, procede a scrutinio segreto in cui ogni componente esprime il proprio giudizio di "estromissione" o di "archiviazione/reinserimento", al termine del quale il Presidente, fatto il conteggio dei voti, emette il giudizio scritto di "estromissione" ovvero di "archiviazione/reinserimento" che, a firma del Presidente, deve essere notificato all'interessato entro trenta giorni dalla data di contestazione dei fatti a mezzo servizio postale o con posta elettronica certificata indirizzata ai recapiti forniti al momento dell'iscrizione a Socio od a quelli successivamente comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale.

Convocazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, anche a mezzo di videoconferenza telematica in modalità chat e/o mediante altri strumenti informatici, almeno 5 volte l'anno e comunque ogni qualvolta che il *Presidente* lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce entro la data del 30 novembre di ogni anno al fine di deliberare sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e su quello preventivo predisposto dal Tesoriere, da presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione.

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun membro del Consiglio Direttivo mediante strumenti telematici/informatici o di altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la conoscenza della convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata (5 giorni in caso di convocazione urgente) con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e delle modalità di riunione.

Deliberazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di socio.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto un apposito verbale, che vi hanno preso parte, conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e chiederne copia a proprie spese.

• Funzioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha le seguenti funzioni:

 eleggere al proprio interno, a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;

- nominare al proprio interno, sulla base dei requisiti previsti delle norme statutarie e regolamentari e del curriculum scientifico e dell'esperienza specifica, il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Coordinatore del Comitato di Formazione, il Coordinatore dell'Ufficio Stampa e Comunicazione;
- nominare al proprio interno, sulla base dei requisiti previsti delle norme statutarie e regolamentari e del curriculum scientifico e dell'esperienza specifica, Comitato Scientifico, Comitato di Formazione, Ufficio Stampa e Comunicazione;
- dirigere l'Associazione e prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela degli interessi della stessa nei confronti di terzi;
- ratificare ogni atto patrimoniale o finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- provvedere al pagamento degli impegni finanziari;
- autorizzare a corrispondere e riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a farne rilasciare quietanza a cura del Tesoriere;
- curare l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza, casi gravi, urgenti e indifferibili di oggettiva necessità dal Presidente (qualora il Consiglio Direttivo Nazionale, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente);
- approvare le specifiche deleghe per la gestione di determinate attività sociali da conferire a cura del Presidente ai Consiglieri opportunamente individuati sulla base di particolari qualità specifiche personali e/o professionali;
- ratificare il conferimento di incarichi, mandati e/o nomine a soci e/o a consulenti esterni, e la sottoscrizione degli atti a cura del Presidente;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni statutarie e di quelle deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- fornire pareri su ogni oggetto proposto al suo esame dai soci;
- ratificare conferimenti di procure generali e/o speciali, con successivo mandato a firma del Presidente;
- predisporre quanto necessario per la convocazione dell'Assemblea dei Soci, Ordinaria e/o Straordinaria;
- deliberare sulla partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni, designando i rappresentanti scelti tra i soci;
- autorizzare l'utilizzo di titoli, del logo e/o di qualsiasi materiale dell'Associazione;
- autorizzare iniziative quali eventi, momenti ricreativi e/o di formazione promosse dai Gruppi Regionali nei territori regionali di rispettiva competenza in conformità alle proprie disposizioni specificamente impartite;
- deliberare in merito all'autorizzazione per la pubblicazione dei documenti elaborati dal Comitato Scientifico, dal Comitato di Formazione e Ufficio Stampa e Comunicazione;
- deliberare eventuali modifiche della sede sociale da presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la ratifica;
- predisporre le liste dei candidati alle elezioni dei nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale da presentare tramite modalità telematica ai Soci;
- ratificare il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Tesoriere da presentare all'Assemblea
 Ordinaria dei Soci per l'approvazione;
- fissare e presentare l'importo della quota associativa annuale di adesione all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la ratifica;
- deliberare e presentare l'eventuale importo di contributi straordinari dei soci all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la ratifica;
- deliberare e presentare le attività di raccolta fondi per eventi e/o progetti specifici e/o per altre attività sociali all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione;
- deliberare e presentare qualsiasi impegno di spesa straordinaria e relativa modalità di copertura all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la ratifica;
- predisporre e presentare le modifiche dello Statuto all'Assemblea Straordinaria dei Soci per la ratifica;
- predisporre e presentare gli atti e i documenti necessari in caso di scioglimento dell'Associazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci per la sua deliberazione;
- predisporre e presentare gli atti e i documenti necessari in caso di devoluzione del patrimonio dell'Associazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci per la sua deliberazione.

Art. 21 Presidente

Elezione.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Presidente rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale. Il primo Presidente nominato contestualmente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Presidente ha mandato con durata di 3 (tre) anni.

Il mandato del Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Il Presidente presiede, di norma, l'Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente ha la responsabilità generale, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

Funzioni.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- esercitare compiti di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;
- stare in giudizio nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in ogni grado di giurisdizione;
- sottoscrivere atti per conferimento di incarichi, mandati e/o nomine per soci e/o consulenti esterni, previa ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale;
- sottoscrivere tutti gli atti compiuti dall'Associazione, ivi compresi quelli che la impegnano sia nei riguardi dei soci che di terzi;
- curare il buon andamento dell'Associazione e vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria;
- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e vigilare sull'osservanza delle disposizioni deliberate;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale, assicurando il regolare funzionamento delle riunioni e vigilando sull'osservanza delle disposizioni deliberate dallo stesso;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica;
- conservare gli atti sociali dell'Associazione, compresi l'Atto Costitutivo dell'Associazione, lo Statuto dell'Associazione;
- vigilare costantemente sulla conservazione e corretta gestione, del libro verbali dell'Assemblea dei Soci, del libro verbali del Consiglio Direttivo Nazionale, del registro professionisti sanitari legali e forensi presente sul sito web istituzionale, del libro scritture contabili, del libro rendiconti economici e finanziari e del libro cespiti;
- conferire ai Consiglieri opportunamente individuati, sulla base di particolari qualità specifiche personali
 e/o professionali, le specifiche deleghe per la gestione di determinate attività sociali approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- vigilare sulla legittimità dell'amministrazione del patrimonio e delle risorse economiche dell'Associazione;
- in caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni di altri Consiglieri, assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Consigliere.

Il Presidente si avvale della collaborazione (dicasi "in staff alla Presidenza) di associati di comprovata competenza culturale nel campo del diritto (attestata dal proprio curriculum vitae e professionale) o collaboratori esterni, per fornire consulenza in ambito giuridico (civile, penale, disciplinare, ecc.), assistere i propri associati (ove necessario e/o su specifica richiesta) nelle varie sedi di giudizio, nei procedimenti amministrativi e supportare l'Associazione secondo le norme statuarie previste all'art. 5.

Art. 22 Vice Presidente

Elezione.

Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dei voti all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Vice Presidente rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale. Il primo Vice Presidente nominato contestualmente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Vice Presidente ha mandato con durata di 3 (tre) anni. Il mandato del Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile.

Funzioni.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente, previa specifica delega conferita per iscritto dal Presidente. In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Vice Presidente, il Presidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Vice Presidente.

Art. 23 Tesoriere

Elezione.

Il Tesoriere è eletto a maggioranza dei voti all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Tesoriere rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il primo Tesoriere nominato contestualmente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Tesoriere ha mandato con durata di 3 (tre) anni.

Il mandato del Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile.

In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Tesoriere, il Presidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Tesoriere.

Funzioni.

Il Tesoriere cura la gestione del patrimonio e delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione in osservanza delle disposizioni statutarie, e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale; consistenza di cassa e cura il corretto impiego delle risorse economiche dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea dei Soci.

Le funzioni del Tesoriere sono:

- tenere regolarmente la contabilità sociale;
- emettere e conservare le ricevute/quietanze e fatture di acquisto;
- custodire ed annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio delle attività sociali;
- verificare le quote dei soci ed ogni altra entrata;
- custodire la consistenza di cassa;
- provvedere ai pagamenti delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- tenere e custodire le scritture contabili sempre aggiornate sul libro scritture contabili;
- compilare e custodire il rendiconto annuale economico finanziario consuntivo e preventivo;
- custodire e aggiornare il libro cespiti;
- redigere e tenere aggiornato ogni atto e/o documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 24 Segretario

Elezione.

Il Segretario è eletto a maggioranza dei voti all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri Consiglieri eletti. Il Segretario rimane in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale. Il primo Segretario nominato contestualmente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Segretario ha mandato con durata di 3 (tre) anni. Il mandato del Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile. In caso di grave impedimento permanente, revoca o dimissioni del Segretario, il Presidente assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.

Funzioni.

Il Segretario provvede agli incombenti di carattere amministrativo, sui quali riferisce al Consiglio Direttivo. Provvede altresì a predisporre gli atti e i documenti necessari da presentare alle adunanze del consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario ha le seguenti funzioni:

- tenere aggiornato elenco dei soci;
- custodire e tenere aggiornato il Registro professionisti sanitari legali e forensi presente sul sito web istituzionale:
- custodire e tenere aggiornato il libro verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- redigere le delibere, le ratifiche, le approvazioni, i provvedimenti e le comunicazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- provvedere alla redazione, inoltro/recapito di comunicazioni, di provvedimenti, avvisi delle convocazioni
 e/o di altra documentazione ai soci e/o ai terzi interessati;

Art. 25 Gruppi Regionali

· Composizione.

I Gruppi Regionali sono 20, uno per ogni regione d'Italia.

Il Gruppo Regionale formatosi successivamente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Gruppo Regionale ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile.

I membri del Gruppo Regionale hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc.

Nello svolgimento delle sue attività il Gruppo Regionale è libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l'accordo dei propri membri, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Gruppo Regionale non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria né autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il Gruppo Regionale ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dal Gruppo Regionale non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.

Funzioni.

Ogni Gruppo Regionale ha le seguenti funzioni:

- rappresentare gli obiettivi, le finalità e le attività dell'Associazione nel territorio regionale di competenza;
- promuovere incontri per divulgare le iniziative sostenute dall'Associazione nel territorio regionale di competenza;
- curare le relazioni con le istituzioni, enti, etc. nel territorio regionale di competenza;
- divulgare le informazioni fornite dal Consiglio Direttivo Nazionale nel territorio regionale di competenza;
- inoltrare tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali istanze pervenute da istituzioni, enti,
 etc. del territorio regionale di competenza per le valutazioni e le decisioni del caso;
- promuovere iniziative quali eventi, momenti ricreativi e/o di formazione nel proprio territorio regionale di competenza in conformità alle disposizioni preventivamente impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 26 Comitato Scientifico

Composizione.

Il Comitato Scientifico è composto da nr. 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati (alle periodiche elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e cariche statutarie) di comprovata competenza scientifica e culturale attestata dal proprio curriculum scientifico e professionale. Il primo Comitato Scientifico formatosi successivamente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Comitato Scientifico ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile.

I membri del Comitato Scientifico hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, ecc.

I membri del Comitato Scientifico neo-eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Coordinatore, che resta in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso in cui un membro del Comitato Scientifico viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi membri del Comitato Scientifico sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri del Comitato Scientifico, il Presidente convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l'elezione del nuovo Comitato Scientifico.

Nello svolgimento delle sue attività il Comitato Scientifico è libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l'accordo dei propri membri, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato Scientifico non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria né autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Comitato Scientifico ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dal Comitato Scientifico non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.

Funzioni.

Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:

- formulare proposte per gli indirizzi scientifici dell'Associazione;
- proporre progetti di ricerca e studio e di innovazione scientifica;
- esprimere pareri su proposte di carattere scientifico provenienti dagli altri Organi Sociali dell'Associazione;
- promuovere e contribuire all'elaborazione di linee guida e raccomandazioni dell'Associazione su aspetti professionali e organizzativi rilevanti;
- elaborare proposte per il programma scientifico del Congresso Nazionale dell'Associazione;
- proporre altre tipologie di eventi scientifici, in collaborazione con altri comitati/commissioni e/o altre società scientifiche da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale iniziative di approfondimento e divulgazione scientifica, anche con collaboratori esterni, su specifiche aree o per specifiche problematiche di ordine scientifico.

Art. 27 Comitato Formazione

Composizione.

Il Comitato Formazione è composto da nr. 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati (alle periodiche elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e cariche statutarie) di comprovata competenza culturale nel campo della formazione attestata dal proprio curriculum vitae e professionale. Il primo Comitato Formazione formatosi successivamente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Comitato di Formazione ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile.

I membri del Comitato Formazione hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, etc.

I membri del Comitato Formazione neo-eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Coordinatore, che resta in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso in cui un membro del Comitato Formazione viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi membri del Comitato di Formazione sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri del Comitato Formazione, il Presidente convocherà

senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l'elezione del nuovo Comitato Formazione. Nello svolgimento delle sue attività il Comitato Formazione è libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l'accordo dei propri membri, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato Formazione non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria né autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Comitato Formazione ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dal Comitato di Formazione non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che delibera in merito.

• Funzioni.

- coordinare l'attività formativa dell'Associazione:
- delineare i modelli di formazione permanente per lo sviluppo delle competenze professionali dei professionisti sanitari legali e forensi;
- promuovere e mantenere l'attività formativa degli associati elaborando programmi annuali di attività formativa anche ECM;
- mantenere i rapporti con il Comitato Scientifico per condividere le strategie operative.

Art. 28 Ufficio Stampa e Comunicazione

Composizione.

L'Ufficio Stampa e Comunicazione è composto da nr. 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei voti, tra i soci candidati (alle periodiche elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e cariche statutarie) di comprovata competenza culturale nel campo della comunicazione e stampa, attestata dal proprio curriculum vitae e professionale. L'Ufficio Stampa e Comunicazione formatosi successivamente all'atto costitutivo ha mandato con durata di 5 (cinque) anni; ogni successivo Ufficio Stampa e Comunicazione ha mandato con durata di 3 (tre) anni quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è rieleggibile.

I membri dell'Ufficio Stampa e Comunicazione hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che operino nello stesso ambito/scopi, ecc.

I membri dell'Ufficio Stampa e Comunicazione neo-eletti eleggono al proprio interno a maggioranza dei voti il Coordinatore, che resta in carica fino al permanere in carica del Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso in cui un membro dell'Ufficio Stampa e Comunicazione viene meno, subentra il primo della lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi membri dell'Ufficio Stampa e Comunicazione sopraggiunti restano in carica esclusivamente sino alla data della naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale già insediatosi. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei membri dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, il Presidente convocherà senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l'elezione del nuovo Ufficio Stampa e Comunicazione.

Nello svolgimento delle sue attività l'Ufficio Stampa e Comunicazione è libero di auto organizzare le proprie adunanze ed attività secondo l'accordo dei propri membri, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale. L'Ufficio Stampa e Comunicazione non ha capacità amministrativa e/o di spesa propria né autonomia decisionale e dipende funzionalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni iniziativa od attività dovrà sempre essere preventivamente esaminata, approvata e specificatamente autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'Ufficio Stampa e Comunicazione ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi.

• Funzioni.

Le funzioni dell'Ufficio Stampa e Comunicazione sono:

- Informazione e pubblicazione di materiale specifico nell'ambito sanitario legale e forense per conto dell'Associazione, sono perciò escluse attività differenti da tali aspetti della comunicazione e della specifica materia (comunicati politici, religiosi, sindacali, ecc.);
- selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall'interno dell'Associazione verso gli organi di informazione, verso gli associati, enti di settore, ecc.;

- fornire informazione e creare una buona immagine dell'Associazione, in modo che la stampa generalista o di settore parli di essa;
- ottenere la maggiore visibilità possibile costante e mirata sui media;
- certificare ed avvallare la credibilità dei messaggi divulgati dall'Associazione;
- accreditare la propria Associazione come fonte indispensabile su specifiche tematiche;
- gestione del sito web, social e altri mezzi di comunicazione dell'Associazione;
- ottimizzazione dell'utilizzo del web anche attraverso link per aumentare il flusso dei naviganti sul sito.

Art. 29 Modifiche o integrazioni statutarie

Le modifiche o integrazioni al presente Statuto possono essere effettuate con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci (in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti). Ogni modifica o integrazione non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e le vigenti normative di legge in materia.

Art. 30 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e/o di esecuzione del presente Statuto possono essere disciplinate dal Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e, presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione con specifica delibera.

Art. 31 Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà competente in via esclusiva il Foro di competenza.

Art. 32 Disposizioni finali - rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nel Codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.